

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 17 Febbraio 2012

TRI12049
SM

Oggetto: Canone Rai. Obbligo di corresponsione .

A seguito dell'introduzione nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia) dell'art. 17 che **obbliga imprese e società ad indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione**, la Rai ha avviato una diffusa campagna di "informazione" sulle aziende sottolineando che le disposizioni vigenti *"impongono l'obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive al di fuori dell'ambito familiare, compresi computer collegati in rete ed indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti come ad esempio la visione di filmati, dvd, televideo, filmati di aggiornamento, ecc."*.

La questione dell'assoggettabilità al canone anche degli apparecchi "adattabili" non è nuova. Ricordiamo sul punto che nel 2002 la Corte Costituzionale (cfr. sent. 26 giugno 2002, n. 284) ha ribadito che:

1. l'obbligo di pagare il canone per la semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo provenienti dall'estero, indipendentemente dalla possibilità o volontà di fruire dei programmi rai, deriva dalla natura di imposta del canone che, pertanto, esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio pubblico;
2. la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, non appare irragionevole.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello dell'ADUC, ha ribadito nel marzo 2008 che l'assoggettamento al canone Rai da parte di detentori di computer, monitor, modem, ipod, mp3, video cellulari, videocitofoni, videocamere, videoregistratori, ecc. è correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive. L'Agenzia ha sollecitato il Ministero delle comunicazioni in tal senso fin dal 2007 ma, ad oggi, tale chiarimento non è intervenuto.

In tale contesto, a ciascun imprenditore è rimessa la decisione di aderire o meno alle richieste dell'ente impositore, come per ogni altra imposta vigente. La palese iniquità della situazione, tuttavia, ha indotto le confederazioni facenti parte di ReTE imprese per l'Italia, ad avviare un'azione sul Governo affinché siano modificati gli attuali presupposti dell'imposizione.

Cordiali saluti